

PRIMO PIANO

UnipolSai, utile in calo

Utile netto consolidato a 527 milioni di euro e raccolta assicurativa diretta a 12,5 miliardi. I risultati preconsuntivi consolidati di UnipolSai per il 2016, approvati ieri dal cda, mostrano numeri in calo rispetto al 2015, anno in cui, tuttavia, la compagnia aveva goduto dei positivi effetti di consistenti plusvalenze derivanti dal riposizionamento dell'asset allocation del portafoglio titoli (quell'anno l'utile netto consolidato era stato di 738 milioni).

Il risultato consolidato *ante imposte* del business assicurativo si attesta a 722 milioni di euro (- 37,6% rispetto ai 1.157 milioni del 2015), con 365 milioni di euro provenienti dal segmento danni (813 milioni nel 2015), e 357 milioni di euro per il vita (344 milioni nel 2015).

Come accennato, la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, ammonta per l'esattezza a 12.497 milioni di euro, registrando un calo del 10,6% rispetto ai 13.982 milioni registrati nel corso dell'anno precedente. Scendono leggermente i premi auto a 4.083 milioni (-4% sul 2015), ma con un incremento del portafoglio di 120 mila polizze rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2015. La compagnia, ancora una volta, conferma la propria leadership europea nelle black box, che salgono a 3,1 milioni (2,5 milioni nel 2015). Per leggere la news completa clicca qui.

Beniamino Musto

MERCATO

Insurance Europe chiede regole a prova di futuro

In un documento appena pubblicato, gli assicuratori Ue invocano norme che reggano l'impatto della rivoluzione digitale e che non discriminino le imprese tradizionali favorendo solo i nuovi attori del mercato



Sergio Balbinot, presidente di Insurance Europe

Insurance Europe ha pubblicato un documento d'indirizzo per i *policy maker* che sostiene l'innovazione in *fintech* e *insurtech*, ma che evidenzia anche la necessità di garantire ai consumatori la stessa protezione quando essi utilizzano servizi offerti attraverso le nuove tecnologie da parte dei nuovi player del mercato che si stanno affiancando agli assicuratori tradizionali.

Secondo la federazione che riunisce le associazioni europee degli assicuratori, i regolatori e i supervisori continentali devono trovare il giusto equilibrio tra la salvaguardia di elevati standard di protezione dei consumatori, concorrenza leale tra imprese e rimozione di ostacoli normativi, così da incoraggiare attivamente l'innovazione.

Il documento chiede che le norme Ue siano *tecnologicamente neutrali*, cioè che impediscano ai fornitori di servizi di preferire un tipo di tecnologia rispetto a un'altra. Insurance Europe chiede a vigilanza e legislatori di mettere in moto iniziative per sostenere l'innovazione e renderla ugualmente disponibile sia ai nuovi operatori del mercato, sia agli assicuratori tradizionali.

FINTECH E INSURTECH NON SONO SINONIMI

"Gli sviluppi tecnologici - si legge nel documento della federazione - avranno un ruolo fondamentale nel cambiamento di fruizione dell'assicurazione da parte dei consumatori: l'ambiente digitale consente sia alle imprese tradizionali e consolidate, sia alle start up, di offrire le innovazioni al mercato molto velocemente e in modo migliore per rispondere alle esigenze emergenti". Insurance Europe sottolinea proprio l'aspetto della neutralità della tecnologia rispetto alle norme: cioè l'idea che questa sia disponibile indipendentemente dal settore o dal tipo di fornitore. Tuttavia, l'invito diretto al legislatore è di essere consapevole della specificità dell'*insurtech* quando effettua riferimenti troppo generali alla *fintech*. (continua a pag. 2)



INSURANCE REVIEW su FACEBOOK

Seguici sulla pagina cliccando qui



(continua da pag. 1)

Oggi, la maggior parte dell'innovazione digitale in assicurazione si riferisce alla distribuzione e all'ottimizzazione dei processi interni, ma presto il vero campo da gioco sarà quello del prodotto e della gestione sinistri. Secondo Insurance Europe, in questo percorso il ruolo dei regolatori di settore sarà decisivo ed esistono dei diversi punti critici ancora da affrontare.

UNA VIGILANZA ACTIVITY-BASED

Il primo di questi è la garanzia della protezione dei consumatori a tutti i livelli. I clienti delle start up assicurative, e più in generale dei nuovi operatori che utilizzano la tecnologia digitale, dovrebbero essere certi di beneficiare degli stessi diritti di protezione di quelli degli assicuratori tradizionali. In poche parole, Insurance Europe vuole parità di trattamento regolamentare per chiunque tratti materia assicurativa: "regolatori e vigilanza – continua il report – devono essere *activity-based*", cioè devono guardare al singolo servizio venduto da un'impresa a prescindere da quale sia la sua struttura organizzativa.

Ciò significa che norme applicabili alle attività di assicurazione e distribuzione tradizionale, per esempio *Solvency II*, *Idd*, il futuro regolamento sui *Priips*, la direttiva sulla protezione dei dati, dovrebbero applicarsi anche ai nuovi operatori del mercato se questi svolgono delle attività che rientrano tra quelle oggetto dei vari regolamenti.

Il secondo punto riguarda la necessità di avere "regole a prova di futuro" che, al momento, secondo Insurance Europe, non lo sono. Esistono, per esempio, ancora ostacoli normativi nel fornire prodotti assicurativi on line, giacché anche la nuova direttiva sulla distribuzione impone l'uso della carta per taluni documenti. Questi tipi di problemi frenano l'innovazione nonostante i consumatori si aspettino già servizi facili da usare e disponibili da subito. Allo stesso modo, produrre un flusso continuo di norme tecniche e altamente dettagliate, "che sono già obsolete al momento della loro adozione", rischia di soffocare sia chi queste norme le fa, sia le imprese. "La legislazione e la regolamentazione assicurativa – chiosa la federazione – dovrebbero essere *digital friendly*, tecnologicamente neutrali e sufficientemente a prova di futuro, per incoraggiare l'innovazione nell'era digitale".

UNO SPAZIO PER LA SPERIMENTAZIONE

Il successivo punto in agenda riguarda la libertà di sperimentare servizi innovativi. Insurance Europe plaude ai cosiddetti *regulatory sandbox*, cioè degli spazi franchi, creati dai regolatori di settore nazionali, in cui compagnie tradizionali e start up insurtech possono sperimentare le proprie innovazioni senza sottostare ai regimi regolamentari vigenti. Il documento cita gli esempi di **Bafin** (Germania), **Acpr**, **Amf** (Francia), **Afm**, **Dnb** (Olanda) e **Fca** (Regno Unito), che hanno sviluppato iniziative di questo tipo dedicate o solo a start up, oppure a tutti gli operatori: "questi strumenti – commenta Insurance Europe – devono essere messi a disposizione di tutti gli attori del mercato che stanno cercando di sviluppare prodotti o servizi innovativi".

Infine, a questo approccio nazionale va affiancato quello europeo, più coerente e che, pertanto, contribuisca alla realizzazione di un vero mercato unico digitale assicurativo nel lungo termine. Per ottenere questo risultato occorre fare ancora molto, anche considerato le spinte protezionistiche e nazionalistiche che stanno lottando in Europa per affermarsi.

Ecco perché Insurance Europe incoraggia i supervisor nazionali a scambiarsi informazioni sulle esperienze e su nuovi strumenti normativi finalizzati a sostenere l'innovazione; chiede che siano chiariti i ruoli e le responsabilità a livello comunitario in materia di innovazione e utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei dati; e, in ultima analisi, invita l'Unione Europea a favorire la convergenza delle scelte politiche a livello internazionale, per poter così ricoprire un ruolo di primo piano negli sviluppi delle prassi in materia di innovazione nel settore assicurativo.

Fabrizio Aurilia



IL PUNTO SU...

I primi effetti della sentenza sulle micropermanenti

Come previsto, la decisione della Cassazione n. 18773/16 ha creato una rottura con la consuetudine accettata, riportando nell'incertezza il tema della liquidazione dei danni non visibili

Forse siamo stati facili profeti, ma le testimonianze che giungono dai tribunali dello Stato circa l'interpretazione di una legge a lungo controversa (quella sulla liquidazione delle lesioni di lieve entità da sinistri stradali) lasciano intendere che si stia concretizzando la paventata situazione di confusione.

Nel commento pubblicato solo lo scorso 27 ottobre su questo giornale (*Lesione di lieve entità: tutto da rifare?*, nota alla sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016) ci eravamo chiesti quale effetto avrebbe avuto sulle Corti di merito la decisione della terza Sezione Civile della **Corte di Cassazione** che pareva aver sdoganato la risarcibilità di tali danni in assenza di un accertamento strumentale obiettivo, come imposto dall'art. 139 del d.Lgs. n.209 del 2005 (o Codice delle Assicurazioni) e come modificato dall'art. 32, commi III ter e quater, della legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Come noto, l'interpretazione applicata sino a oggi è quella che il primo comma ponga le condizioni di risarcibilità del danno da lesione permanente e richieda la presenza necessaria di un accertamento diagnostico per immagini a conforto della lesione (una lastra o altro similare).

Questa *pax* interpretativa e giurisprudenziale (al cui principio si sono allineati sino a oggi la gran parte dei giudici di merito) è stata supportata negli anni da ben due importanti decisioni della Corte Costituzionale, la Sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014 e l'ordinanza n. 242 del 2 dicembre 2015.

Torna la discrezionalità

La Corte di Cassazione, con una decisione del settembre scorso, per certi aspetti a sorpresa ha ritenuto di esprimere che "invero, il citato articolo 32, comma 3 quater, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (...) che il danno biologico sia *suscettibile di accertamento medico-legale* e che i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi) vadano intesi secondo le *leges artis*" e, quindi, a discrezione del medico legale di turno.



Ci si chiedeva dunque se tale singola decisione avrebbe potuto in qualche modo rompere un fronte interpretativo consolidato e ispirare altri pronunciamenti, anche delle Corti territoriali, orientati a una *ricollocazione al centro* della figura del medico legale rispetto alla prassi liquidativa ed empirica oggi in uso, vincolata alla lettera di una legge.

Le conseguenze, per il vero, non si sono fatte attendere.

Pervengono da vari tribunali pronunce che solo prima della decisione n. 18773/2016 non erano predicabili, men che meno con questa ampiezza di rottura col fronte interpretativo precedente.

Una tra molte a essere citata da esempio, può essere la sentenza n. 2892 del Tribunale di Padova (depositata il giorno 21.10.2016, meno di un mese dopo la Cassazione) la quale ha deciso per la risarcibilità del danno da lesione di lieve entità pur in assenza di un accertamento diagnostico per immagini.

(continua a pag. 4)

**INSURANCE CONNECT su YOU TUBE**

Seguici cliccando qui

(continua da pag. 3)

Si legge in premessa, nell'incedere interpretativo della sentenza, che "non si comprende peraltro per quale ragione un esame visivo debba essere privilegiato rispetto alla palpazione, percussione e altri accertamenti compatibili con la semeiotica", per accedere all'assunto che "il termine *visivamente* può allora essere inteso come sinonimo di evidenza scientifica essendo comunque pacifico che il riscontro *strumentale* sia comunque da considerarsi alternativo rispetto a quello obiettivo".

Il rischio di una rottura della consuetudine

Viene così servito il principio che rompe non solo un fronte giuridico sostenuto dalla lettera della legge e dalla prima interpretazione autentica della Corte Costituzionale, ma che anche si colloca – in un'ottica di interpretazione *costituzionalmente orientata* della norma discussa – al di fuori di un'interpretazione ermeneutica difficilmente prospettabile solo pochi mesi fa. Afferma ancora il tribunale che "l'accertamento strumentale può essere decisivo nei casi di dubbia interpretazione ai fini del riconoscimento della lesione biologica, ma che in ogni caso può comunque essere ritenuto sufficiente anche un dato clinico obiettivo, purché scientificamente compatibile e adeguatamente connesso all'evento lesivo".

Si potrebbe argomentare anche sulla sostenibilità logica dell'assunto, non fosse che lo stesso si pone in evidente contrasto con la lettera della legge. Non manca, quale *vidimazione* della decisione, l'ovvio richiamo alla sentenza della Cassazione n. 18773/2016, della quale lungamente si è detto, quale spunto e avvallo di un ragionamento che si pone in antitesi alla letteralità normativa. Non è tanto la singola decisione qui in evidenza ad allarmare, e neppure il fatto che la stessa sia una fra molte che si stanno registrando nelle varie latitudini giudiziarie del Paese. Allarma di più il fatto che la tesi ora in progressione applicativa, oltre a essere radicalmente anti-giuridica, crea una frattura nella consuetudine giurisprudenziale con ricadute inevitabili sull'incertezza del giudizio, sulla disuguaglianza tra chi avvalerà o meno il nuovo pensiero e, inevitabilmente, sull'incremento esponenziale del contenzioso.

Incertezza, disuguaglianza e conflitto giudiziario che sono indice sempre negativo di un sistema di tutela della persona già di per sé dibattuto e controverso, come il nostro.

Filippo Martini
Studio Mrv

MERCATO

L'investimento si fa sociale

Il social impact investing è l'opportunità del momento, nonostante la diffidenza delle imprese e la necessità di renderlo replicabile su più ampia scala. È quanto emerge da un rapporto pubblicato da Assoprevidenza e Itinerari Previdenziali

Cresce la domanda di *sociale*. Creando il terreno ideale per il fiorire degli investimenti in questo ambito. In un quadro finanziario in piena evoluzione, questa alternativa rappresenta oggi un'opportunità molto interessante, su cui gli investitori, in particolare quelli istituzionali che perseguono un obiettivo sociale, possono coltivare concrete e valide ambizioni di rendimento finanziario e sviluppo condiviso. Nonostante un interesse già consistente, il *social impact investing* rappresenta, però, una tipologia di investimento in fase di consolidamento e caratterizzata da numerose complessità, che richiede, quindi, percorsi di avvicinamento ben calibrati e basi tecniche solide. In quest'ottica, si inserisce l'analisi contenuta nel Terzo Quaderno di Approfondimento, *Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità*, a cura di **Assoprevidenza e Itinerari Previdenziali**, che fotografa lo stato dell'arte e i potenziali margini di sviluppo per questa tipologia di investimenti. La pubblicazione – che rappresenta il prosieguo del workshop *Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità*, tenutosi lo scorso giugno a Roma – mira a fornire una chiave di lettura concreta e attuale che analizza gli aspetti tecnici, traccia i driver di crescita, le possibili criticità, nonché il valore potenzialmente assunto sia in ottica finanziaria che sociale. In particolare, dall'analisi emerge che questa è la fase del consolidamento in cui si affinano i presupposti tecnico-culturali e si recepiscono gli stimoli per far sì che il filone degli *impact investments* possa compiere un salto di qualità e diventare obiettivo credibile delle strategie di investimento. In sintesi, si stanno creando i giusti presupposti per proporsi al mercato e attingere ad un pubblico di investitori più ampio di quello attuale, già solo mettendo pienamente a frutto le grandi potenzialità che contraddistinguono questo segmento.

Tuttavia, il quadro non è ancora così definito. Da un lato, infatti, alcuni aspetti di tipo tecnico sono in fase di ottimizzazione: si pensi, per esempio, alla difficoltà di inquadrare il concetto stesso di impatto sociale e di misurarlo quantitativamente, o alla definizione di un equilibrato rapporto rischio-rendimento atteso, esplicitato in termini finanziari, o ancora alla tradizionale diffidenza delle imprese e del privato sociale – soprattutto nel nostro Paese – verso i mercati finanziari e alla riluttanza ad *adattare* la loro *governance* in maniera coerente con i requisiti richiesti dai mercati stessi.

La sfida più impegnativa riguarda l'urgenza di standardizzazione-industrializzazione dell'investimento a impatto sociale e dei suoi veicoli, per renderlo replicabile su più ampia scala sia sul versante degli investitori che su quello degli impieghi *sociali* e degli obiettivi perseguibili. Questo passaggio sarà necessario per il comparto, in termini di efficienza delle iniziative sul fronte sociale e finanziario, di livellamento dei costi delle operazioni finanziarie e di ulteriore attrattività del settore verso nuovi operatori che, oggi, mantengono ancora un interessamento tiepido.

Laura Servidio

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it